



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 agosto 2018 n.111

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n.104;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 30 agosto 2018;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINITIVITÀ DEGLI ORDINI DI
TRASFERIMENTO IN UN SISTEMA DI PAGAMENTO O DI REGOLAMENTO TITOLI
IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 98/26/CE**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato, emanato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 8 agosto 2018 n. 104, come disposto dalla Convenzione Monetaria intervenuta tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, dà attuazione alla Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, così come modificata dalla Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, e dalla Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

Il decreto delegato disciplina la definitività degli ordini di trasferimento in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e le garanzie in titoli sorte in relazione ad un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Il presente decreto delegato si applica altresì alla garanzia in titoli fornita in relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino connesse alle sue funzioni di banca centrale.

Tali disposizioni promuovono la massima trasparenza e la certezza giuridica delle operazioni poste in essere e mirano, al contempo, a ridurre rischi sistemici, rischi giuridici e rischi di turbative derivanti dall'apertura di procedure d'insolvenza.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano nell'ambito dei sistemi di pagamento e regolamento titoli, unitamente alle garanzie in titoli sorte in relazione ai suddetti sistemi di pagamento o di regolamento titoli.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:
 - a) **Agente di Regolamento:** il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti al sistema conti e servizi per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno di un sistema e che può concedere credito a tale scopo ai partecipanti medesimi;
 - b) **Banche Centrali:** la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali nazionali degli Stati dell'Unione europea;
 - c) **Compensazione o Netting:** la conversione in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;
 - d) **Conto di Regolamento:** conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;
 - e) **Controparte Centrale:** soggetto interposto fra gli Enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti Enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
 - f) **Ente:** uno dei seguenti soggetti che partecipi ad un sistema, assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento immessi nel sistema medesimo:
 - 1) una banca di diritto sammarinese disciplinata ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
 - 2) un'impresa di investimento e comunque qualunque altro soggetto privato di diritto sammarinese sottoposto a vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che, in conformità e nel rispetto delle regole di adesione e funzionamento del sistema, partecipi direttamente o indirettamente allo stesso, assumendo la titolarità di diritti ed obblighi derivanti da ordini di trasferimento;
 - 3) la Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplinata dalla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche;
 - 4) qualunque altro soggetto di diritto pubblico sammarinese, e le imprese assistite da garanzia pubblica, che, in conformità e nel rispetto delle regole di adesione e funzionamento del sistema, partecipi direttamente o indirettamente allo stesso, assumendo la titolarità di diritti ed obblighi derivanti da ordini di trasferimento;
 - 5) qualunque altro organismo di diritto estero che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai punti precedenti e che partecipi ad un sistema;
 - g) **Garanzia:** qualunque diritto costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione a un sistema o l'adempimento derivante da operazioni connesse con le funzioni di banca centrale, compresi i contratti di garanzia finanziaria, le operazioni pronti contro termine o contratti simili;
 - h) **Giorno lavorativo:** comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che avvengono durante il ciclo lavorativo del sistema;
 - i) **Legge Bancaria:** Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
 - l) **Operatore del sistema:** il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema può agire anche come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione;
 - m) **Ordine di Trasferimento:** ogni istruzione disposta da un partecipante nell'ambito di un sistema al fine di:
 - 1) mettere a disposizione di un beneficiario una determinata somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un partecipante, di una banca centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento nel rispetto delle regole del sistema;

- 2) trasferire la titolarità o qualunque altro diritto su uno o più strumenti finanziari, per mezzo di una scrittura su di un libro contabile o in qualunque altra modalità;
- n) Partecipante: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema. Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, stanza di compensazione o agente di regolamento o assolvere tutti o in parte questi compiti.
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può decidere che un partecipante indiretto sia considerato partecipante se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. L'assunzione di tale decisione non influisce sulle responsabilità in capo agli altri partecipanti al sistema che rimangono invariate;
- o) Partecipante indiretto: l'ente, la controparte centrale, l'agente di regolamento, la stanza di compensazione o l'operatore del sistema avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema che gli consente di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema a condizione che sia conosciuto dall'operatore del sistema;
- p) Procedura d'insolvenza: ogni procedura concorsuale prevista dall'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino o dalla legge di uno Stato estero se applicabile che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività o la sospensione o la cessazione delle restituzioni dei beni a terzi o comunque l'imposizione di limiti all'attività;
- q) Regolamento Lordo: il regolamento di singoli ordini di trasferimento all'interno di un sistema, sulla base e nel rispetto delle regole del medesimo e al di fuori dalla compensazione;
- r) Sistema: un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
- 1) applicabile a tre o più partecipanti, senza contare l'operatore del sistema né un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora ciò sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico;
 - 2) assoggettato alla legge di uno Stato in cui almeno uno dei partecipanti abbia la sede legale, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che disciplinano il sistema;
 - 3) designato come sistema e notificato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) da parte dello Stato di cui si applica la legge. Per i sistemi sammarinesi eventuali comunicazioni vengono eseguite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto delegato.

Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;

- s) Sistemi interoperabili: due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;
- t) Stanza di Compensazione: centro incaricato al calcolo delle posizioni nette e allo scambio recapiti fra i partecipati al sistema;
- u) Strumenti Finanziari o Titoli: tutti quegli strumenti così come definiti dall'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.

Art. 3

(Definitività degli ordini di trasferimento)

1. Gli ordini di trasferimento, il netting ed i conseguenti pagamenti e trasferimenti, eseguiti secondo le modalità del regolamento lordo o netto, ivi incluso il regolamento eseguito secondo le modalità di cui ai sistemi previsti all'Allegato A, sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli

ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 5 del presente decreto delegato. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti dell'operatore del sistema che non sia un partecipante. Le medesime disposizioni trovano applicazione oltre che nei sistemi anche nei sistemi interoperabili.

2. Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d'insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema in cui avviene l'apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l'operatore del sistema dimostri che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura d'insolvenza.

3. Il momento di immissione dell'ordine di trasferimento è stabilito dalle regole del sistema nel quale l'ordine di trasferimento medesimo viene immesso. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino stabilisce il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nei sistemi sammarinesi.

4. La definitività dell'ordine di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo, non può essere pregiudicata da nessuna azione, sia essa anche di invalidità.

5. L'apertura di una procedura d'insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema sorti prima del momento di apertura della procedura stessa. Ciò si applica anche nei confronti dei diritti e degli obblighi degli operatori a un sistema che non siano partecipanti. Le medesime disposizioni trovano applicazione oltre che nei sistemi anche nei sistemi interoperabili.

6. Un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole di tale sistema. Nel caso di sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole sia il momento di immissione nel sistema sia il momento dell'irrevocabilità dell'ordine di trasferimento, in modo da assicurare il coordinamento delle regole dei sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole dei sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema circa il momento di immissione e di irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne degli altri sistemi con cui è interoperabile.

Art. 4

(Decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini di trasferimento)

1. L'ordine di trasferimento è irrevocabile successivamente al momento di immissione nel sistema, come stabilito al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto delegato.

Art. 5

(Apertura della procedura d'insolvenza)

1. Ai fini del presente decreto delegato si considera momento di apertura di una procedura d'insolvenza nella Repubblica di San Marino il giorno, l'ora e il minuto dai quali si producono, secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure, gli effetti della procedura d'insolvenza comprese la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passività, la sospensione o la cessazione delle restituzioni dei beni ai terzi o comunque l'imposizione di limiti all'attività.

2. Qualora la procedura d'insolvenza sia aperta in uno Stato estero, il momento di apertura della procedura d'insolvenza è quello dal quale i sistemi sammarinesi ne sono comunque venuti a conoscenza.

3. L'attestazione del giorno, dell'ora e del minuto dai quali decorre l'apertura della procedura d'insolvenza compete agli organi preposti alle singole procedure d'insolvenza.
4. Gli organi preposti alle procedure d'insolvenza comunicano immediatamente, anche per via telematica, alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino riceve, anche per via telematica, dalle autorità nazionali competenti la comunicazione dell'apertura di procedure d'insolvenza negli stati dell'Unione europea nei confronti di partecipanti al sistema.
6. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica immediatamente, anche per via telematica, alle autorità nazionali competenti degli stati dell'Unione europea l'apertura di una procedura d'insolvenza a San Marino nei confronti di partecipanti al sistema.
7. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) dell'apertura di una procedura d'insolvenza a San Marino nei confronti di partecipanti al sistema.

Art. 6

(Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema)

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima dell'apertura della procedura d'insolvenza, l'agente di regolamento può utilizzare in nome e per conto del partecipante:
 - a) i fondi e qualunque strumento finanziario disponibili sul conto di regolamento del partecipante;
 - b) le linee di credito aperte in favore del partecipante garantite e destinate a soddisfare gli obblighi dello stesso verso il sistema.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 3.

Art. 7

(Legge applicabile in caso d'insolvenza di un partecipante al sistema)

1. Nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono comunque sottoposti, ai sensi e per gli effetti del presente decreto delegato, alla legge regolatrice del sistema.

Art. 8

(Realizzazione della garanzia nella procedura d'insolvenza)

1. Le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 3 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti. La medesima disposizione trova applicazione oltre che nei sistemi anche nei sistemi interoperabili.
2. I diritti vantati dall'operatore del sistema o dal partecipante sulla garanzia ricevuta sia in un sistema che in un sistema interoperabile e i diritti vantati dalle banche centrali sulle garanzie loro fornite non sono pregiudicati dall'apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di:
 - a) un partecipante al sistema o a un sistema interoperabile;
 - b) un operatore di un sistema interoperabile che non sia un partecipante;
 - c) una controparte di banche centrali;

d) qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia.

La garanzia può essere escussa al fine di soddisfare i diritti garantiti.

3. Nessuna azione, compresa quella di invalidità, può pregiudicare nei confronti dell'operatore del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

4. In un sistema interoperabile, quando l'operatore di un sistema fornisce una garanzia all'operatore di un altro sistema, i diritti correlati alla garanzia dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia non sono pregiudicati da procedure d'insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto la garanzia.

Art. 9

(Legge applicabile ai diritti sugli strumenti finanziari in forma scritturale)

1. I diritti dei detentori dei titoli, compresi i diritti sui titoli, forniti come garanzia sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato in cui è situato il libro contabile, il conto o il sistema di deposito accentrato su cui è registrata tale garanzia.

Art. 10

(Designazione dei sistemi)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino designa i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento, ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.

2. I sistemi indicati nell'Allegato A, si considerano sistemi sammarinesi ai sensi del presente decreto delegato.

3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è autorizzata, qualora richiesto, a comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA) i sistemi sammarinesi designati ai sensi del presente articolo e i rispettivi operatori del sistema.

Art. 11

(Informazioni sulla partecipazione al sistema)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino detta le modalità secondo le quali:

- a) ciascun operatore di sistema sammarinese comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'elenco dei propri partecipanti e ogni successiva variazione, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
- b) ciascun ente sammarinese comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino i sistemi ai quali partecipa;
- c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato possa chiedere a un partecipante le informazioni sui sistemi cui esso accede, nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 12

(Disposizioni tecniche)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può adottare provvedimenti di carattere tecnico diretti a facilitare l'applicazione del presente decreto delegato.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. È abrogata la Legge 23 marzo 2007 n. 45 e relativa errata corrige in data 4 aprile 2007 e ogni altra norma o disposizione in contrasto con il presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

ALLEGATO A al Decreto Delegato 31 agosto 2018 n.111

1. I sistemi della Repubblica di San Marino sono:
 - a) il sistema dei bonifici singoli regolati sui conti interbancari e trasmessi con la rete interbancaria;
 - b) il sistema dello scambio dei recapiti domestici regolati sui conti interbancari;
 - c) il sistema degli incassi e pagamenti della Pubblica Amministrazione allargata regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - d) il sistema della compensazione giornaliera dei recapiti regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e trasmessi con la rete interbancaria;
 - e) il sistema degli addebiti preautorizzati (direct debit) della Pubblica Amministrazione allargata regolati sui conti accentrati presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e trasmessi con la rete interbancaria.